

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 855 DEL 14/05/2026

O G G E T T O

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL’ULSS 8 BERICA. INDIZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 962/26

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con nota prot. n. 66097/2025, la U.O.C. Affari Generali e Legali ha inviato una bozza di capitolato tecnico, per l'affidamento del servizio assicurativo polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa all risks dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente, in conseguenza al lotto andato deserto della gara indetta con deliberazione n. 2129/2024;

con nota prot. n. 95017 del 17/09/2025, questa Azienda Ulss ha richiesto alla Commissione regionale per l'Investimento ed Edilizia (C.R.I.T.E.) l'autorizzazione ad avviare una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente, in conseguenza al lotto andato deserto della gara indetta con deliberazione n. 2129/2024;

con nota prot. n. 642449 del 26/11/2025, il Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha espresso parere favorevole all'indizione della gara per l'affidamento del servizio assicurativo polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa all risks dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente, con applicazione del prezzo più basso, per una base triennale pari ad Euro 1.260.000,00 (premio lordo);

con comunicazioni del 26/03/2026 e 07/05/2026, l'U.O.C. Affari Generali e Legali - Ufficio Sinistri Aziendale ha trasmesso l'Elenco sinistri polizza furto 2020-2024, l'Elenco sinistri polizza incendio ed eventi complementari 2020-2026, la Valorizzazione immobili al 31/12/2025 e il Conteggio valore cespiti e rimanenze al 31/12/2025;

l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

vengono proposti all'approvazione il Bando di gara (allegato 1), il Disciplinare di gara (allegato 2) e relativi allegati (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), il Capitolato tecnico prestazionale – schema di polizza (allegato 3), il Capitolato d'oneri (allegato 4), l'Elenco sinistri polizza furto 2020-2024 (allegato 5), l'Elenco sinistri polizza incendio ed eventi complementari 2020-2026 (allegato 6), la Valorizzazione immobili al 31/12/2025 (allegato 7), il Conteggio valore cespiti e rimanenze al 31/12/2025 (allegato 8), documenti tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

i requisiti richiesti e le clausole negoziali essenziali sono contenuti nella predetta documentazione di gara;

in considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto non sussistono oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza e, pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); è responsabilità del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, quantificarne l'importo.

la gara sarà espletata mediante procedura aperta, artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo in quanto la qualità della prestazione è già definita in modo preciso e standardizzato;

il contratto avrà la durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, e il valore complessivo dell'appalto, calcolato sulla base delle informazioni fornite dai competenti uffici aziendali e dai prezzi di mercato, nonché delle predette indicazioni della CRITE, è il seguente:

A	B	C	D	E
Descrizione	BASE D'ASTA Premio lordo 12 MESI	BASE D'ASTA Premio lordo 36 MESI	OPZIONE Rinnovo Premio lordo 24 MESI	VALORE COMPLESSIVO C+D
servizio assicurativo polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa all risks dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente CPV 66510000-8 – servizi assicurativi	€ 420.000,00	€ 1.260.000,00	€ 840.000,00	€ 2.100.000,00

la gara verrà espletata tramite l'impiego della piattaforma telematica Sintel, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 601 del 03/10/2023;

l'affidamento è disposto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Codice Appalti, stante l'imminente scadenza della polizza attualmente in essere;

il quadro economico dell'appalto è il seguente:

Voci	Descrizione	Importi
A	Importo totale a base d'asta (triennale) premio lordo	1.260.000,00 €
B	rinnovo biennale (premio lordo)	840.000,00 €
C	Fondo incentivi per funzioni tecniche calcolate sulla base d'asta comprensivo delle opzioni e degli importi non soggetti a ribasso, ex art. 45 del D.lgs 36/2023 (voci A+B)	25.600,00 €
Totale		2.125.600,00 €

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 25.600,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con Delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

è necessario, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, nominare il Responsabile unico del progetto (RUP), riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto;

il servizio oggetto della procedura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 189 del 16/08/2018;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, L. n. 296/2006 e dall'art. 15, comma 13, lett. d), D.L.

n. 95/2012, per il contratto affidando non risultano attive convenzioni stipulate da Consip né dalla centrale di committenza regionale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di autorizzare l'espletamento di una gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa all risks dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente, in conseguenza al lotto andato deserto della gara indetta con deliberazione n. 2129/2024;
2. di dare atto che la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, nei termini di seguito riepilogati:

A	B	C	D	E
Descrizione	BASE D'ASTA Premio lordo 12 MESI	BASE D'ASTA Premio lordo 36 MESI	OPZIONE Rinnovo Premio lordo 24 MESI	VALORE COMPLESSIV O C+D
servizio assicurativo polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa all risks dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente. CPV 66510000-8 – servizi assicurativi	€ 420.000,00	€ 1.260.000,00	€ 840.000,00	€ 2.100.000,00

3. di approvare il Bando di gara (allegato 1), il Disciplinare di gara (allegato 2) e relativi allegati (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), il Capitolato tecnico prestazionale – schema di polizza (allegato 3), il Capitolato d'oneri (allegato 4), l'Elenco sinistri polizza furto 2020-2024 (allegato 5), l'Elenco sinistri polizza incendio ed eventi complementari 2020-2026 (allegato 6), la Valorizzazione immobili al 31/12/2025 (allegato 7), il Conteggio valore cespiti e rimanenze al 31/12/2025 (allegato 8), documenti tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
4. di dare atto che l'affidamento è disposto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Codice Appalti, stante l'imminente scadenza della polizza attualmente in essere;

5. di dare atto che il bando di gara deve essere pubblicato, nella G.U.E.E, ex art. 84 del D.Lgs. n. 36/2023, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul profilo del committente, ex art. 85 del D.Lgs. medesimo;
6. di prendere atto che il quadro economico dell'appalto è il seguente:

Voci	Descrizione	Importi
A	Importo totale a base d'asta (triennale) premio lordo	1.260.000,00 €
B	rinnovo biennale (premio lordo)	840.000,00 €
C	Fondo incentivi per funzioni tecniche calcolate sulla base d'asta comprensivo delle opzioni e degli importi non soggetti a ribasso, ex art. 45 del D.lgs 36/2023 (voci A+B)	25.600,00 €
Totale		2.125.600,00 €

7. di disporre che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, venga riservata nel quadro economico dei costi dell'appalto la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 25.600,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con Delibera n. 801 del 10/06/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
8. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile unico del progetto (RUP) il Dott. Sandro Possamai, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
9. di riservare a successivi provvedimenti la nomina della Commissione Giudicatrice e del Direttore dell'esecuzione del contratto;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'immediato avvio della procedura;
11. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Italia: Servizi assicurativi

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO ALL'ENTE

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

1 Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale: Azienda ULSS n. 8 Berica

Forma giuridica del committente: Autorità locale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Salute

2 Procedura

2.1 Procedura

Titolo: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO ALL'ENTE

Descrizione: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO ALL'ENTE. Il valore complessivo dell'appalto è pari ad Euro 2.100.000,00 di cui base d'asta triennale di Euro 1.260.000,00 (premio lordo) e rinnovo biennale di Euro 840.000,00 (premio lordo).

Identificativo della procedura: a5420931-6912-4e90-95a9-c4a241826241

Identificativo interno: INCENDIO2026

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

2.1.2 Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Vicenza (ITH32)

Paese: Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 1 260 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Informazioni supplementari: La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di ARIA SPA, l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato "SinTel", accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>, sezione e-procurement Sintel. A tal fine si invitano i fornitori interessati a partecipare alla gara bandita dallo scrivente ente a registrarsi, con congruo anticipo, alla piattaforma Sintel, utilizzando le guide e i manuali disponibili nel portale ARIA seguendo il percorso Bandi e Convenzioni, Eprocurement, Strumenti di Supporto, Guide e manuali (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali>), all'interno della sezione Operatore economico,

Piattaforma Sintel, Guide per l'utilizzo. L'operatore economico dovrà fare riferimento, per la registrazione, agli specifici manuali denominati «Registrazione e accesso» e «Gestione del profilo». Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel". La documentazione ufficiale di gara è disponibile all'interno della piattaforma telematica suddetta e pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente <https://www.aulss8.veneto.it> nella sezione "Bandi e gare", categoria "Avvisi e bandi". Per quanto attiene alle modalità di formulazione ed alle tempistiche di formulazione dei chiarimenti si veda il Disciplinare di gara. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel ed avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente. La formulazione dell'offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo l'Azienda ULSS all'assegnazione dell'appalto. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nella documentazione di gara, oppure che risultino equivocate, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dalla documentazione di gara. L'Azienda ULSS n. 8 Berica si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte partecipanti possano vantare diritti o pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva la motivazione, se richiesta. Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, dott. Sandro Possamai

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

5 Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto: LOT-0001

Titolo: POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO ALL'ENTE

Descrizione: POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO ALL'ENTE

Identificativo interno: LOT-0001

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Servizi

Classificazione principale (cpv): 66510000 Servizi assicurativi

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: Rinnovo biennale

5.1.3 Durata stimata

Data di inizio: 01/07/2026

Durata: 36 Mese

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 1 260 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri: Vedasi disciplinare di gara

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaforma-sintel>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: [REDACTED]

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 270 Giorno

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura [REDACTED]

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: sì

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: TAR VENETO

Informazioni sui termini per il riesame: Gli atti di gara sono ricorribili ai sensi degli art. 120 e ss del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: Azienda ULSS n. 8 Berica

8 Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale: Azienda ULSS n. 8 Berica

Numero di registrazione: 02441500242

Indirizzo postale: Viale F. Rodolfi 37

Località: Vicenza

Codice postale: 36100

Suddivisione del paese (NUTS): Vicenza (ITH32)

Paese: Italia

E-mail: protocollo.aulss8@pecveneto.it

Telefono: 0444757257

Indirizzo internet: <https://www.aulss8.veneto.it>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale: TAR VENETO

Numero di registrazione: 80010140277

Indirizzo postale: Cannaregio 2277

Località: Venezia

Codice postale: 30121

Suddivisione del paese (NUTS): Venezia (ITH35)

Paese: Italia

E-mail: ve_pat_deposito@pec.ga-cert.it

Telefono: 0412403911

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 17e18d89-de0e-4d9c-99e4-c92fafcd5e5f - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Data di trasmissione dell'avviso: 

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS
36/2023 PER LA POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA
ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO
ALL'ENTE**

LOTTO UNICO

DISCIPLINARE DI GARA

**ID SINTEL N.
CIG**

Sommario

PREMESSE	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA.....	8
3.2. REVISIONE PREZZI.....	8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
STEP 1 - Busta Amministrativa.....	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - DGUE	24
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
15.2 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	26
15 OFFERTA TECNICA	28

16	OFFERTA ECONOMICA	28
	STEP 3 – BUSTA ECONOMICA.....	28
	La dichiarazione di equivalenza delle tutele deve indicare:	29
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
18	COMMISSIONE GIUDICATRICE	30
19	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	30
20	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
21	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	31
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	32
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	34
26.	ACCESSO AGLI ATTI	34
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34

PREMESSE

Con atto n. xx del xx, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio assicurativo polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa all risks dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente.

La presente procedura è interamente svolta tramite un sistema telematico di proprietà di ARIA SPA, l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato "SinTel" (di seguito per brevità anche solo Sistema e/o SinTel e/o Piattaforma), - accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it> > sezione e-procurement Sintel – e conforme alle prescrizioni dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. 31.03.2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici (di seguito anche codice), in quanto si tratta di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

A norma dell'art. 17, comma 3 e dell'allegato I.3 del Codice, i termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo in caso di procedura aperta sono di 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo proroga nei casi consentiti dalla legge.

L'affidamento è disposto in via d'urgenza, si sensi dell'art. 71 comma 3 del Codice Appalti, stante l'imminente scadenza della polizza attualmente in essere.

Il luogo di svolgimento del servizio è Vicenza - codice NUTS ITH32.

CIG xx ;

CUI xx ,

Il Responsabile unico del progetto è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, **dott. Sandro Possamai**, mail approvvigionamenti.gare@aulss8.veneto.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" reperibile sul sito: www.ariaspa.it - Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali

(<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>), all'interno della sezione *Operatore economico > Piattaforma Sintel > Guide per l'utilizzo*.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.aulss8.veneto.it sezione "bandi e gare" (<https://www.aulss8.veneto.it/appalti/>) categoria "avvisi e bandi", unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel predetto documento "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*" di cui al punto 1.1 che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di

- recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si rimanda al documento “*Registrazione e accesso*” reperibile sul sito www.ariaspa.it (Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali, all'interno della sezione *Operatore economico > Piattaforma Sintel > Guide per l'utilizzo*).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) **bando di gara;**
- b) **disciplinare di gara e relativi allegati** (Allegato 1 – Domanda di partecipazione, Allegato 2 – Dichiarazioni integrative, Allegato 3- Modello offerta economica, Allegato 4 –Dichiarazione di equivalenza delle tutele
- c) **capitolato tecnico prestazionale – schema di polizza;**
- d) **capitolato d'oneri;**
- e) **Elenco sinistri polizza furto 2020-2024;**
- f) **Elenco sinistri polizza incendio ed eventi complementari 2020-2026;**
- g) **Valorizzazione immobili al 31.12.2025;**
- h) **Conteggio valore cespiti e rimanenze al 31.12.2025;**

- i) **Documento di gara unico europeo (DGUE request) in formato “xml” e “pdf;**
- j) **istruzioni operative per accedere alla PAD** e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, disponibili sul sito di Aria SpA al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>; si segnalano in particolare i seguenti documenti, all'interno della sezione Operatore economico > Piattaforma Sintel > Guide per l'utilizzo:
- 2.1.1.1. “Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma SinTel”,
 - 2.1.1.2. “Registrazione e accesso”,
 - 2.1.1.3. “Requisiti per l'accesso alle piattaforme Sintel e Neca”,
 - 2.1.1.4. “Partecipazione alle procedure di gara”;
- e all'interno della sezione Operatore economico > Interoperabilità appalti > Guide per l'utilizzo:
- 2.1.1.5. “e-DGUE-Creazione Response”;
- k) **protocollo di legalità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 721/2025 perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMWxD46oxH>;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://www.aulss8.veneto.it/appalti/> (Categoria “Avvisi e Bandi” – Tipologia “Servizi” “Forniture”) e sulla Piattaforma Sintel al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaforma-sintel>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il *******, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti e devono essere inviate attraverso la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SinTel, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SinTel (sezione documentazione di gara) e sul profilo del committente ai link indicati all'art. 2.1.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto unico per la natura stessa del servizio da affidare.

Tabella 1

A	B	C
Descrizione	BASE D'ASTA Premio lordo 12 MESI	BASE D'ASTA Premio lordo 36 MESI
servizio assicurativo polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente. CPV 66510000-8 – servizi assicurativi	€ 420.000,00	€ 1.260.000,00

In considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto non sussistono oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza e, pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). E' onere del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, quantificarne l'importo.

Si precisa che l'incidenza della manodopera risulta indicativamente del 2% sulla base d'asta e che il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'articolo 11, comma 1 D.lgs. n. 36 del 2023 e all'allegato I.01, è il seguente: CCNL Credito/Assicurazioni cod. J121.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (tre anni), decorrenti dalla data indicata nel contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo *dei beni* superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT.

A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT nel proprio sito web istituzionale, inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

A tal fine, le parti dovranno attivarsi comunicando tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Rinnovo del contratto (facoltà eventuale): la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima **pari a 24 mesi**.

Il rinnovo potrà essere disposto previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna dell'Azienda Sanitaria;
- disponibilità delle risorse.

L'Istituto s'impegna, comunque, a garantire, alle medesime condizioni contrattuali o migliorative per la Stazione appaltante, la prosecuzione del servizio oltre la scadenza sopra indicata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo non superiore a 180 gg.

Il valore globale stimato dell'appalto è il seguente:

Tabella 2

A	B	C	D	E
Descrizione	BASE D'ASTA Premio lordo 12 MESI	BASE D'ASTA Premio lordo 36 MESI	OPZIONE Rinnovo Premio lordo 24 MESI	VALORE COMPLESSIVO C+D
servizio assicurativo polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente. CPV 66510000-8 – servizi assicurativi	€ 420.000,00	€ 1.260.000,00	€ 840.000,00	€ 2.100.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara,, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

5.1 Requisiti di ordine generale

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), con la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'articolo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'articolo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative (Allegati 4 e 2 al presente disciplinare) la causa ostativa e, alternativamente:

5.1.1.1. descrive nelle dichiarazioni integrative le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

5.1.1.2. motiva nelle dichiarazioni integrative l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(per le attività di cui all'art 1 comma 53 del D.Lgs. 190/2012 e ss. mm. e ii) Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità indicato nell'art. 2.1 del presente disciplinare e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) *(per gli operatori economici tenuti all'iscrizione a tali registri)* **Iscrizione ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero dello Sviluppo Economico)**

c) **Possono partecipare alla presente gara esclusivamente le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa** sul territorio nazionale nel ramo assicurativo oggetto della presente procedura, ai sensi del D.lgs. 209/05. In particolare:

- Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 209/05.
- Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 209/05 nel ramo assicurativo oggetto della presente procedura.
- Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. 209/05 nel ramo assicurativo oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all'operatore economico.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere una raccolta premi nel ramo danni, nel triennio 2023/2024/2025, pari almeno **20.000.000,00**

Tale requisito è richiesto in considerazione del rischio da quotare e dei massimali previsti.

Il settore di attività è la raccolta di un portafoglio premi nel ramo danni.

Il suddetto requisito viene richiesto al fine garantire che i servizi richiesti siano svolti da Operatori Economici con adeguata solidità economico finanziaria nel settore oggetto di gara.

Per la partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici dovranno autodichiarare il possesso del predetto requisito nella documentazione predisposta dalla stazione appaltante (DGUE – Dichiarazione integrativa).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non previsti.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di idoneità professionale di cui di cui all'articolo 6.1 devono essere posseduti:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..** lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Non previsti.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di idoneità professionale di cui di cui all'articolo 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..** lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE (oppure nel modello dichiarazioni integrative di cui all'allegato 2 al presente disciplinare), da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE (oppure nel modello dichiarazioni integrative di cui all'allegato 2 al presente disciplinare), da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **entro 10 gg. giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nel modello di dichiarazioni integrative di cui all'allegato 2 al presente disciplinare il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Requisiti richiesti in riferimento alle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 57, comma 2-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024:

- 1) Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - una quota pari almeno al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
 - una quota pari almeno al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Il concorrente dovrà indicare nelle dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare l'entità della quota che intende assicurare in relazione all'occupazione giovanile e a quella femminile.

- 2) **PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO PIÙ DI 50 DIPENDENTI** con riferimento all'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, **allega, pena l'esclusione dalla gara**, la copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 D.Lgs. 198/2006;
- 3) **(art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del **personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 4) **(art. 1, comma 3, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023) Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
- 5) **Sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **2%** e precisamente di importo pari ad **€ 8.400,00**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita con versamento presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria dell'Azienda Sanitaria, tramite la piattaforma digitale pagoPA, al link <https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/spontaneo>, selezionando:

“Altre tipologie di pagamento,

“Ente”: Azienda ULSS n.8 Berica,

“Tipologia di pagamento”: Pagamenti di depositi cauzionali,

e inserendo successivamente come Causale la dicitura: “Gara -----CIG/ LOTTO unico.”.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità **per 365 giorni dalla** data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi *tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nel modello Dichiarazioni integrative (Allegato 2 al presente disciplinare) il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nel FVOE e nella busta amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente [link](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve **pervenire entro e non oltre il termine precisato nel bando di gara, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista per ciascuna busta (come indicato nei successivi paragrafi).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei documenti "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SinTel, e "Partecipazione alle procedure di gara" (reperibili ai link indicati all'art. 2.1. del presente disciplinare) - di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare, le proprie offerte collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "SinTel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si vedano gli appositi manuali all'interno del sito internet www.ariaspa.it, Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali > Operatore economico > Piattaforma Sintel).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da SinTel.

La fase i) da sola non concretizza l'invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti).

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica (non prevista);**
- C – **Offerta economica.**

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in “buste” diverse da quella economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede ai concorrenti di allegare file aventi denominazione NON superiore a 15 caratteri e di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC inserito in fase di registrazione alla piattaforma Sintel.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

SinTel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 1, step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta” a livello di singolo lotto, con le modalità dettagliate nei successivi articoli 15, 16 e 17), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

step 4 “Firma digitale dell'offerta”

Lo step 4 del percorso “Invia offerta”, prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d'offerta” generato da SinTel in automatico, in formato pdf.

Il concorrente dovrà obbligatoriamente:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell'offerta”, il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso;
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell'offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio nel documento Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione

e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta".

Step 5 - Riepilogo ed invio dell'offerta

per completare la presentazione effettiva dell'offerta, allo step 5 del percorso "Invia offerta", il concorrente dovrà cliccare sulla funzione "INVIA OFFERTA".

Detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell'amministrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente:

- connettersi a SinTel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante SinTel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SinTel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

L'Aulss 8 si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'Impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad

operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SinTel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento “Partecipazioni alle procedure di gara” disponibile nella piattaforma Sintel, al link indicato all’art. 2.1 del presente disciplinare. .

Le istanze, le dichiarazioni ex DPR 445/2000, il questionario tecnico e l’offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma SinTel e sul sito aziendale all’indirizzo <https://www.aulss8.veneto.it/appalti/> (Categoria: “Avvisi e Bandi” – Tipologia: “Forniture”/”Servizio”).

La documentazione amministrativa, tecnica (salvo le eccezioni ivi previste) ed economica da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione semplice in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per 270 giorni alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta risultante dall’apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

STEP 1 - Busta Amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel, per allegare la seguente documentazione amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) dichiarazioni integrative
- 3) "DGUE response" in formato xml e pdf;
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;

- 6) eventuale certificazione per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 7) documento a comprova del pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
- 8) documento attestante il versamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 12 [se dovuto],
- 9) eventuale dichiarazione e documentazione in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 14/2019 come previsto all'articolo 15.2;
- 10) eventuale documentazione in caso di avalimento di cui all'articolo 15.3;
- 11) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 15.4;

I suddetti documenti vanno allegati a Sistema, accedendo al “dettaglio” della gara e al percorso “Invia offerta” (step 1), nell'apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip (ovvero equivalenti software di compressione dati); si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nel campo “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nel campo “Documentazione amministrativa 2”.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - DGUE

1) La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al presente disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento **dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, **il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario**.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, **obbligatoriamente copia del contrassegno** in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La **domanda di partecipazione** è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

2) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Le **Dichiarazioni integrative** alla domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 2 al presente disciplinare.

Nella **Dichiarazione integrativa** alla domanda di partecipazione (allegato n. 2 al presente disciplinare) l'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

3) DGUE

Ciascun operatore economico, che partecipa in forma individuale o in forma associata e la società ausiliaria, in caso di avvalimento, dovrà presentare il "DGUE response" - compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante (DGUE request – allegato 4 del presente Disciplinare) - in formato xml e pdf, firmato digitalmente, inserendolo nella cartella "documentazione amministrativa".

L'operatore economico dovrà indicare nel DGUE, tra i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune e indirizzo di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE o del modello dichiarazioni integrative.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato all'interno dell'offerta tecnica.

15.2 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 OFFERTA TECNICA

Non prevista.

16 OFFERTA ECONOMICA

STEP 3 – BUSTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma Sintel, secondo le modalità di seguito descritte.

Allo step 3 "Busta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, dovrà allegare nell'apposito campo predisposto nel sistema "Documentazione Economica 1", una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip (ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati), con **tutti i documenti** di seguito elencati che costituiscono parte integrante dell'offerta economica.

1. **OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA** redatta secondo l'Allegato 2.3 Modello Offerta economica al presente Disciplinare, **sia in formato editabile che pdf, firmata digitalmente nella versione pdf** secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**. Il prezzo dovrà essere espresso sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre e prezzo indicato in lettere, varrà il prezzo indicato in lettere.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal capitolato tecnico.

Il prezzo offerto non dovrà essere superiore al prezzo posto a base di gara, pena l'esclusione dalla gara.

Non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l'esclusione della gara.

L'offerta dovrà dare evidenza dei costi ed oneri di seguito riportati, che si intendono ricompresi nell'importo complessivo annuale offerto:

- dei costi per 36 mesi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, come previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- dei costi per 36 mesi relativi alla manodopera, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, come previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto non sussistono oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza e, pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). E' onere del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, quantificarne l'importo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l'esclusione della gara.

2 (EVENTUALE) DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE redatta secondo l'Allegato 2.4 del presente Disciplinare.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del

proprio CCNL nella busta economica.

La dichiarazione di equivalenza delle tutele deve indicare:

- 1) le componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR
 - le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima)
 - ulteriori indennità previste.
- 2) le tutele normative, costituite dalle seguenti voci:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
 - disciplina compensativa delle ex festività soppresse (es. riconoscimento di permessi individuali);
 - durata del periodo di prova;
 - la durata del periodo di preavviso;
 - durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
 - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
 - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
 - monte ore di permessi retribuiti;
 - bilateralità;
 - previdenza integrativa;
 - sanità integrativa.

La stazione appaltante o ente concedente può ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri delle tutele normative sono marginali.

Il concorrente dovrà infine indicare a Sistema SINTEL:

- a. nell'apposito campo "Offerta economica", l'importo complessivo per **36 mesi** offerto al netto dei costi da interferenza – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- b. nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", i costi per **36 mesi** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- c. nell'apposito campo "di cui costi del personale", i costi **36 mesi** della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023;
- d. nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", un importo pari a € 0,00 (ZERO).

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell' Allegato modello offerta economica l'offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in "buste" diverse da quella

economica comporterà l'esclusione dalla gara.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta che presenterà il prezzo annuo lordo complessivo più basso; a pena d'esclusione non sono ammesse offerte incomplete o condizionate né variazioni allo schema di contratto allegato.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 max membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" / "Bandi di gara e contratti"

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale, eventualmente, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nel giorno e ora indicati nel Bando di gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

I verbali redatti per documentare le operazioni di gara verranno pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni** dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma Sintel ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Per mere ragioni di praticità nella profilazione dei componenti della commissione si precisa che gli stessi accederanno, per lo svolgimento delle loro funzioni alla piattaforma Sintel con le credenziali del RUP o di un Suo delegato.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria nei termini di seguito indicati:

- all'apertura delle "BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA";
- alla verifica della sua regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di errori di calcolo;
- **In caso di offerte pari**, si procederà, previo invito degli interessati presso la Stazione appaltante, ad una sessione di negoziazione migliorativa dell'offerta, aperta esclusivamente ai soggetti che abbiano presentato le migliori uguali offerte. Qualora non siano presentate offerte migliorative, o permanga l'ex aequo, si procederà, **al sorteggio in seduta pubblica** che sarà espressamente convocata **presso la Stazione appaltante o mediante collegamento via meet**, al cui esito verrà redatta la graduatoria.

Il sorteggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- assegnazione di un numero a ciascuna delle imprese/R.T.I. che hanno presentato offerte uguali;
 - immissione dei suddetti numeri identificativi in un contenitore;
 - estrazione a sorte di uno dei suddetti numeri identificativi che determinerà il migliore offerente. A tal fine, si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente, munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'Impresa;
- alla formulazione della graduatoria finale.
 - alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, in base a quanto stabilito dall'art. 110 del D.lgs. 36/2023

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e i relativi verbali verranno debitamente pubblicamente nella piattaforma di negoziazione Sintel.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, sarà effettuata la valutazione ai sensi dell'art. 110 del Codice sull'offerta prima in graduatoria qualora il ribasso proposto sia pari o superiore alla soglia individuata applicando il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

In particolare il RUP chiede, all'O.E. interessato, l'analisi dei costi e gli altri elementi giustificativi del prezzo offerto. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta; esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, qualora le stesse vengano ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro; al termine delle proprie attività, predispose un verbale con una proposta riguardante la congruità o meno dell'offerta.

Il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'articolo sulla clausola sociale e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del D.lgs n. 36/2023, in caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme connesse, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'Aulss 8 procederà alla verifica dei requisiti generali e di idoneità professionale derivante dall'iscrizione alla Camera di Commercio avvalendosi della piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4Market - CSAMED.

A tal riguardo, gli operatori economici riceveranno dalla medesima piattaforma la richiesta di completamento o di aggiornamento dei dati necessari a consentire le verifiche del possesso dei prescritti requisiti che dovrà essere dagli stessi riscontrata nel più breve tempo possibile pena la mancata sottoscrizione del contratto.

La verifica degli altri requisiti di idoneità professionale, di quelli di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale avverrà mediante presentazione dei documenti a comprova indicati negli artt. 6.1, 6.2 e 6.3.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Aulss 8 riserva di dare corso all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta purché ritenuta congrua e idonea.

Si precisa inoltre che si potrà sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate motivazioni.

La Deliberazione di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" di Sintel e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 90 del Codice.

Contestualmente saranno pubblicati nella piattaforma Sintel e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, tutti i Verbali delle sessioni di gara.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>

<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>

<https://www.aulss8.veneto.it/azienda/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao/>

26.ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati, del d.Lgs 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione nonché ai sensi del Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali reperibile al seguente link: <https://www.aulss8.veneto.it/privacy-policy/>

Si rinvia all’art. 31 del Capitolato d’oneri.

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA
APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA
POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA
ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN
USO
ALL'ENTE**

**CIG N.
ID SINTEL**

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F....., residente a Prov....., Via n., nella sua qualità di.....(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza, ove non riportati nella visura CCIAA) dell'operatore economico....., con sede legale a..... Prov..... Via.....n., iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di..... al n..... REA, C.F. Impresa....., P. IVA, Fax, PEC....., referente per la gara (Nome e cognome)....., Tel/Cell.....e-mail.....

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla procedura di gara sopra indicata, per i seguenti lotti:....., nelle forme di seguito indicate (*barrare la/e parte/i di interesse*):

- come imprenditore individuale, anche artigiano, di cui all'art. art. 65, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
- come società, anche cooperativa, di cui all'art. art. 65, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
- come raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs 36/2023

- costituito
- costituendo

tra gli operatori economici(*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

- come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909, e del d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1557/1947 e s.m.i., ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

e di concorrere

- in nome e per conto proprio
- per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

capofila.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

- come consorzio tra imprese artigiane, previsto dalla L. 443/1985, ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 36/2023

e di concorrere

- in nome e per conto proprio
- per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

capofila.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

- come consorzio stabile, anche in forma di società consortile ex art. 2615-ter c.c., ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. d) del D. Lgs. 36/2023

e di concorrere

- in nome e per conto proprio
- per i seguenti consorziati (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

capofila.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

consorziata.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

- come consorzio ordinario, di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.lgs 36/2023

- costituito
- costituendo

e di concorrere

- in nome e per conto proprio
- per i seguenti consorziati/consorziandi esecutori (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

capofila.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

consorzianda.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

consorzianda.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

- come aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui 65, comma 2, lett. g) del D.lgs 36/2023
 - dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e con soggettività giuridica
 - dotata di organo comune con poteri di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
 - dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune o con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,

e di concorrere per i seguenti operatori economici esecutori (*indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale*):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

- o come soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE, di cui all'65, comma 2, lett. h) del D.lgs 36/2023

e di concorrere per i seguenti operatori economici esecutori (indicare ragione sociale, C.F. e P.IVA, sede legale):

mandataria.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

mandante.....

che esegue l'appalto per la seguente quota/categoria:.....

quota parte posseduta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione:.....

ALLEGA

la comprova del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, mediante ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. 1 Il presente documento va firmato digitalmente.

N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui all'art. 15.1 del Disciplinare.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO ALL'ENTE

CIG N. _____

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il.....,
C.F....., residente a Prov....., Via
..... n., nella sua qualità
di..... *(se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile,
generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza, ove non risultanti dalla visura CCIAA)*
dell'operatore economico....., con sede legale a.....
Prov..... Via.....n.C.F., P. IVA
.....,

ai sensi e per gli effetti di cui degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1) di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di....., Via.....matricola n.....
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
- INAIL: sede di....., Via.....matricola n.....
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
- CASSA EDILE: sede di....., Via.....matricola n.....
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
- INARCASSA: sede di Viamatricola n.....
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
- Altra cassa (specificare)..... matricola n.....
- di non essere iscritto ad uno degli Enti suindicati, per i seguenti motivi:
.....

2) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici di cui agli artt. 94, 95, 98 del D.Lgs. 36/2023;

o in alternativa

di incorrere nella seguente causa di esclusione, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 e/o dell'art. 95 comma 1, del Codice;.....e di avere adottato, prima della presentazione della presente domanda, le seguenti misure di self cleaning di cui all'art. 96, comma 6, del Codice:.....

o in alternativa

che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

3) (in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale)

che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

(solo in caso di raggruppamento) che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;

di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

4) (in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice)

che è stato emesso il provvedimento (*indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*) in data ... da parte di

5) (in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di
- di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di
- di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito (*indicare il soggetto*);

6) (in caso di avvalimento, da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

di avvalersi dell'impresa al fine di soddisfare i seguenti requisiti speciali, indicati anche nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento..... e allega il contratto di avvalimento nella busta amministrativa;

di avvalersi dell'impresa al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e presenta il contratto di avvalimento nella busta tecnica.

- 7) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC [*eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC:*], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile nel sito dell'Ulss n. 8 "Berica", ai link
<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>
<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>
<https://www.aulss8.veneto.it/azienda/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao/>
 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- 9) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 10) *(forma di partecipazione)*

di non partecipare alla presente gara o al singolo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

o in alternativa

di partecipare alla presente gara o al singolo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). In tal caso allega la seguente documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali....._

- 11) di aver preso visione della documentazione relativa a
- documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);
- 12) di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (*compilare solo se di interesse*) e di inserire le relative certificazioni nel FVOE e nella busta amministrativa:

- 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Codice, e che sia verificabile telematicamente sul sito dell'emittente
- riduzione per il possesso di della seguente certificazione: SA 8000 *Certificazione social accountability 8000*

13) che la garanzia a corredo dell'offerta è stata costituita nella forma di (*indicare se cauzione o fideiussione*).

(*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione*) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;

(*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite piattaforma digitale PagoPA*) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite piattaforma digitale PagoPA, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a presso

14) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda;

15) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;

16) (*In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici*)

- di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- di impegnarsi a rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

17) di impegnarsi ad applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara;

o in alternativa

- di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata);

o in alternativa

- di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL (indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta;

18) di impegnarsi ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

19) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ed essere in regola con quanto previsto dall'art. 17 della medesima legge;

oppure

di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/99 perché.....

20) di avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti pari a.....;

21)) *Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:*

di allegare alla documentazione di gara, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, nonché relativa attestazione di conformità a quello trasmesso;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,

di allegare alla documentazione di gara, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006;

o in alternativa,

Poiché la propria azienda occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50

di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 10;

22) ***Poiché la propria azienda occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15***

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

23) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile, **indicando la quota che intende assicurare pari al%**
- una quota pari almeno al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile, **indicando la quota che intende assicurare pari al%**

24) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma Sintel;

25) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

26) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

27) di essere consapevole che, nei casi di accesso di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma Sintel;

28) in relazione all'accesso agli atti:

- di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e al rilascio di copia, su richiesta di altri concorrenti;

o in alternativa

- di non autorizzare l'accesso alle informazioni prodotte a giustificazione dell'offerta economica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, e indica le parti dell'offerta tecnica di cui non autorizza l'ostensione e i motivi della mancata autorizzazione in apposita dichiarazione, da inserire nella busta economica;

29) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione riguardante la presente procedura tramite la piattaforma Sintel, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, e mediante l'utilizzo del domicilio digitale (PEC) comunicato dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma Sintel;

30) che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 e comunicato dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma Sintel è il seguente:
.....;

31) *(per gli operatori economici transfrontalieri)*

di indicare il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema Sintel così come precisato dal Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema Sintel ad esso riservata;

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici)

di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto dal Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema Sintel ad esso riservata.

- 32) *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 33) che le certificazioni, gli atti e/o l'ulteriore documentazione prodotti in copia semplice ed inseriti nelle buste di offerta sono conformi all'originale;
- 34) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 "Trattamento dei dati personali" del Capitolato d'Oneri;
- 35) di impegnarsi ad autorizzare la Stazione Appaltante all'accesso al FVOE e a completare ed aggiornare i propri dati nella piattaforma Net4Market-CSA-Med, su richiesta della stessa;
- 36) di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/disciplinare di gara, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMWxD46oxH>;
- 37) di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole, in base alle quali, in caso di aggiudicazione:
- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
 - la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

FIRMA

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

N.B. 1 Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente

N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui all'art. 15.1 del Disciplinare.

Modello Offerta economica

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 Vicenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO ALL'ENTE
LOTTO UNICO

Codice appalto _____
ID SINTEL _____

CIG n. _____

Il sottoscritto....., nato a..... Prov., il....., C.F.....,
residente a Prov....., Via n., nella sua qualità
di.....(*se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza*) dell'impresa....., con sede legale a.....
Prov..... Via.....n.....

DICHIARA

- di formulare, in riferimento della procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano l'appalto, la seguente offerta complessiva e incondizionata, inferiore all'importo a base di gara:
(Il prezzo dovrà essere esposto con **due cifre dopo la virgola**)

Modello Offerta economica

A	B	C	D	E	F
Part.	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	TASSO APPLICATO	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO 36 MESI LORDO E*3
1	FABBRICATI	€ 694.576.991,12			
2	BENI MOBILI	€ 306.100.270,75			
3	RICORSO TERZI E/O RICORSO LOCATARI	€ 5.000.000,00			
4	FURTO	€ 300.000,00			
TOTALE PARTITE DA ASSICURARE:		1.005.977.261,87 €	TOTALE PREMIO LORDO OFFERTO	€..... Euro.....	€..... Euro.....

DI CUI:

- costi per 36 MESI della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dall'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

- costi per 36 MESI della manodopera, propri dell'operatore economico, di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023:

€ _____ in cifre; Euro _____ in lettere

Per il presente appalto la Stazione appaltante non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi

Modello Offerta economica

da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

- che i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per 270 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta;
- che l'aliquota IVA applicata è il _____ %
- che il valore economico della parte di appalto che intende dare in subappalto è il seguente: _____

Dichiara altresì:

1. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte e di tutti gli specifici oneri, tempi e modalità di esecuzione contenuti nella documentazione di gara e manifesta la sua piena ed incondizionata accettazione delle suddette clausole, senza riserva alcuna;
2. di aver preso integrale conoscenza di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono riflettersi sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata.

Il presente documento va firmato digitalmente.

Solo in caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante

DICHIARAZIONI DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE

PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO ALL'ENTE

CIG N. _____
ID SINTEL _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il
_____ C.F. _____ in _____ qualità _____ di _____ (carica
sociale) _____ (se procuratore, allegare copia della relativa procura notarile,
generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza, ove non risultanti dalla visura CCIAA) della
società _____ sede _____ legale
_____ sede operativa _____ n.
_____ Codice Fiscale _____
Partita IVA _____

DICHIARA

l'equivalenza delle tutele economiche e normative fra il CCNL _____ che si intende applicare all'appalto e il CCNL individuato dalla Stazione appaltante rispetto ai seguenti parametri:

(barrare ove vi è equivalenza)

- la Retribuzione globale annua (costituita da retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, Elemento Distinto della Retribuzione – EDR, mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste)

Indica le seguenti retribuzioni del CCNL applicato:

Per il profilo __ la retribuzione globale annua è pari a: € _____

Per il profilo __ la retribuzione globale annua è pari a: € _____

Per il profilo __ la retribuzione globale annua è pari a: € _____

- la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- la disciplina compensativa delle ex festività soppresse (es. riconoscimento di permessi individuali)

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- la durata del periodo di prova

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- la durata del periodo di preavviso

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- monte ore di permessi retribuiti

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

- bilateralità

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

Indica i seguenti articoli del CCNL applicato:

Il concorrente allega copia del CCNL applicato.

Firma digitale

LOTTO UNICO

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE - SCHEMA DI
POLIZZA**

**COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE e MOBILE
*ALL RISKS***

CIG

La presente polizza è stipulata tra

Azienda ULSS n. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi 37
36100 Vicenza
P.I. 02441500242

e

durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	
Alle ore 24.00 del:	

Con pagamento:

Annuale al:	
--------------------	--

CAPO I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti.

Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua.

Amministrazione o Ente: Azienda ULSS n. 8 Berica, Assicurato e Contraente della polizza, il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli - analogamente ai beni mobili - o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.

Relativamente ai beni di seguito indicati rientrano nella presente definizione:

- a) tutti i macchinari fissi siti nel Centro Elaborazione Dati aziendale (CED), nella web farm, nella centrale di telecomunicazioni ed in ogni altra sala ove si svolgono operazioni critiche per il funzionamento dell'intera azienda o di una parte di essa, e tutti i macchinari elettronici, attrezzature ed impianti ancillari, compresi apparecchi di ufficio in genere;
- b) tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e di controllo gestiti da impianti ed apparecchiature a correnti deboli o no, purché al servizio delle apparecchiature assicurate al punto a) che precede, quali: UPS, sistemi di produzione energia elettrica di emergenza, sistemi di batterie, stabilizzatori, antifurti, antiintrusione, allarmi, trasmissione dati via cavo, etere, satellitari, impianti elettrici dedicati e loro armadi di distribuzione, impianti automatici di estinzione a gas, ad acqua frazionata, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali anche se non elettroniche, la cassetteria, gli impianti termici al servizio delle macchine, le fibre ottiche, le reti telematiche e di connessione, di condizionamento dedicati e di protezione delle macchine assicurate e similari.

Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile: Come tali intendendosi i beni elettronici ed elettromedicali che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione e stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video-sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014 ss.mm.ii., della Legge 106/2011 ss.mm.ii., il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.

Beni mobili: Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego Mobile, riscuotitori automatici, farmaci, medicinali, presidi medici, dispositivi medici e merci in genere, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**).

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione.

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse, comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto; fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.

Polizza: il documento che prova e regola l'Assicurazione.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici.

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi,

qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.

Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

Tabella LSF: la tabella Limiti - Scoperto - Franchigie.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata e/o PEC inviata dall'una all'altra parte - anticipata a mezzo mail - almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo 6 che segue.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a ventiquattro mesi, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto.

Art. 2: Gestione del contratto

L'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno direttamente tra le parti.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, o posta elettronica ordinaria con avviso di ricevuta.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4: Clausola di salvaguardia

Qualora si verificasse una modificazione dell'ambito territoriale dell'attuale Azienda ULSS n. 8 Berica (es. per incorporazione, fusione, scissione con altre aziende o enti facenti parte del Servizio Sanitario regionale), detta modificazione potrebbe comportare una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto così definito nei contratti avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo).

Nell'ipotesi in cui a causa di mutamenti dell'assetto organizzativo la proprietà degli enti assicurati dovesse cambiare, il contratto di assicurazione continuerà ad avere efficacia alle stesse condizioni in corso nei confronti dei nuovi soggetti che ne avranno assunto interesse e diritto in base alla nuova situazione giuridica.

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali - che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle appendici, ritenute corrette.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della

corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Contraente provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7: Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

Art. 8: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 9: Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 10: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CAPO III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 11: Oggetto dell'assicurazione della Sezione I

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:

1. beni immobili;
2. beni mobili; nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:
3. rischio locativo;
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari;

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione II di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- i) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti sociopolitici,
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico.

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni nominativamente sopra indicati alle lettere da a) ad h).

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto"

che precede, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della Sezione I.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- accumulo esterno di acqua;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; non indennizza inoltre i danni subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiera, antenne e simili installazioni, beni mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cementoamianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- franamento, smottamento e cedimento del terreno;
- mareggiata, marea, maremoto;
- umidità, stillicidio, trasudamento;
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento);
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti dai beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;

- fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti:
 - a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
 - b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
 - 1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
 - 2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
 - 3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o consequenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti gradualmente e gli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione.

Oneri di urbanizzazione – ricostruzione – riparazione, adeguamento alla normativa

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo, onere e spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 150.000,00 (centocinquantamila euro).

Precisazione Beni Elettronici e/o Elettromedicali ad Impiego Mobile

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici, Elettromedicali previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF], come di seguito disciplinato.

Relativamente ai beni elettronici ed elettromedicali ad impiego mobile, per il caso di:

- a) danno in fase di trasporto;
- b) danno durante la giacenza e in fase d'uso;

l'assicurazione è operante per i danni e le perdite rispettivamente subiti:

- nel caso previsto alla lettera a), durante lo spostamento e/o il trasporto con qualsiasi mezzo al di fuori dei Beni Immobili nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF];
- nel caso previsto alla lettera b), per tutti gli eventi diversi dalla lettera a), previa detrazione della apposita franchigia prevista nella suddetta tabella, e nell'ambito di quanto indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad impiego mobile, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettromedicali ad impiego mobile, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, un importo maggiore di quanto indicato nella tabella [LSF].

Guasti Macchine

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti ai Beni Elettromedicali ed Elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o fermi, ovvero quando smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore;
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene;
- dovuti a deperimento, usura, o logorio di qualsiasi parte del bene assicurato, causato dal loro naturale uso o funzionamento, ruggine, incrostazione, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa, di € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Altre Precisazioni: La Società (a valere sia per la SEZIONE I che per la SEZIONE II) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi le spese sostenute dall'Amministrazione per:

- i. **GUASTI AUTORITÀ:** in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze.
- ii. **SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO:** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
- iii. **ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI:** a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- iv. **RICOSTRUZIONE ARCHIVI:** per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. L'indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- v. **SPESE MANTENIMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI:** per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e

ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.

- vi. **DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO:** in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. 24 - Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
- vii. **RICERCA GUASTI:** intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

Art. 12: Cose escluse dall'Assicurazione

La Società non indennizza i danni subiti da:

1. ferrovie, binari, rotaie, serbatoi (salvo quanto normato all'art 19 lettera s)), banchine, gallerie, moli, canali, pontili, tunnel, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, scavi;
2. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
3. i beni immobili e beni mobili di discariche e inceneritori, nonché beni mobili rientranti nella definizione di "rifiuto" ossia, qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportata alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
4. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed il valore del terreno su cui sorgono i Beni Immobili;
5. i veicoli a motore di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A., aeromobili, natanti, carrozze, i beni in leasing, o loro porzione, che risultassero assicurati con specifica polizza, gli animali;
6. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore ad € 30.000,00. Si prende atto tra le parti che qualora da uno o più dei suddetti beni scaturisca un danno non altrimenti escluso alle cose assicurate, la Società, alle condizioni tutte previste dall'Assicurazione, indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa che abbia colpito le cose assicurate.
7. Per la sola garanzia Furto/Rapina, i beni, le cose e/o gli oggetti in rame.

Art. 13: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto al successivo art. 14 "Acquisizione di nuovi beni" e all'art. 30 "Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 14: Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 30% (trentaprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione sempre che il valore di tali beni non ecceda euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni singola acquisizione.

Superato detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 15: Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentaprocento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

SEZIONE II - FURTO E RAPINA

Art. 16: Oggetto dell'assicurazione della Sezione II

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 1. riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia, compresi i riscuotitori automatici;
 2. posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali;
 3. trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza;
- rapina come definita dall'art. 628 c.p., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate;
- estorsione come definita dall'art. 629 c.p., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE I), le spese sostenute dall'Amministrazione:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 17: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto è operante:

I. per i beni lett. a), b1) e b2) del precedente articolo posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:

- a) scasso o modalità equipollente, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
- c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili,

registratori di cassa che li contenevano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.

- II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
- III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale;
- IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - il furto con strappo;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;

ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

3) La copertura assicurativa opera anche:

- a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1-I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 10% anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

Art. 18: Somme assicurate - Limitazioni - Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione si intenderanno ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Qualora, a seguito di un sinistro la Società esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 19: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE (Valide per le sezioni I e II)

Art. 20: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella CAPO I - DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
- d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
A parziale deroga di quanto previsto al punto e) delle Esclusioni, la Società risponde dei danni conseguenti all'esistenza e/o all'impiego di radioisotopi utilizzati dall'Assicurato/Contraente per le attività svolte.

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

II. causati da o dovuti a:

- f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
- g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
- h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- j. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
- k. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate, la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione;
- l. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'art. 11 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione I", all'art. 16 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione II" e all'art. 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- m. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- n. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- o. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
- p. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

Esclusione Rischi Cyber

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- e) computer hacking;
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

Esclusione Malattie Trasmissibili

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHA.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione II, l'Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

La Società fornirà semestralmente, a far data dall'effetto di polizza all'Amministrazione, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati – suddivisa in:

- sinistri denunciati
- sinistri aperti (in corso di verifica con relativo importo stimato)
- sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo liquidato e la data)
- sinistri respinti (con relativa motivazione)

- sinistri senza seguito

corredata dei seguenti dati minimi:

- numero sinistro attribuito dal Contraente
- numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- data di accadimento dell'evento
- data della denuncia
- tipologia dell'evento
- importo pagato
- importo riservato
- data del pagamento o della chiusura senza seguito

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 22: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni I e II)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Amministrazione.

Fermo quanto disciplinato dall'art 11) Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I", capoverso "Altre Precisazioni", punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 23: Mandato dei Periti (Sezioni I e II)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21 "Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art 24 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) – c.d. "perizia formale" – i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni I e II)

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE I – Incendio ed altri danni ai beni

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di "valore a nuovo" la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e

ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata e con un massimo di € 1.000.000 per sinistro ed anno.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; L'ammontare del danno si determina:
 - per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
 - per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c..

Relativamente ai danni ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, Apparecchiature Elettroniche ed Elettromedicali ad impiego mobile, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE II – Furto e rapina

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza (valido per le Sezioni I e II).

Art. 25: Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo" valido solamente per la SEZIONE I)

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'art. art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e

dello stato della Città del Vaticano e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Art. 26: Pagamento dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite salvo quanto diversamente normato.

Art. 27: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni I e II)

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 28: Compensazione tra partite (Sezione I)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora - applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 29: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.

Art. 30: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'articolo art. 15 "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 120° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 31: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti di ogni Società coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 32: Partecipazione delle Società - Raggruppamento temporaneo di imprese (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Compagnia ... Quota ... % - Società mandataria

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Compagnia ... Quota ... % - Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite dell'Amministrazione, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Art. 33: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 34: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di imprese (se esistente).

Art. 35: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (c.d. filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

CAPO IV – (TABELLA LSF) SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

VALIDO PER LE SEZIONI I E II

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo indennizzo per sinistro ed anno	€ 80.000.000,00
---	-----------------

SEZIONE I - Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia	Limite di indennizzo
	in % sul danno	con il minimo / massimo		
Per sinistro, se non diversamente previsto (franchigia frontale)	=====	=====	€ 5.000,00	=====
Rottura lastre Art 11, lett. j)	=====	=====	franchigia frontale	€ 100.000,00 per anno
Atti sociopolitici Art 11, lett. k)	=====	=====	€ 5.000,00	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Sabotaggio e terrorismo Art 11, lett. l)	10% con il min. di € 10.000,00 per ciascuna ubicazione colpita da sinistro		=====	€ 10.000.000,00 per sinistro ed anno
Fenomeni atmosferici Art 11, lett. m)	20% con il minimo di € 10.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.

Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	=====		€ 3.000,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 11, lett. n)	=====	=====	franchigia frontale	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Acqua Piovana Art 11, lett. o)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno
Fuoriuscita d'acqua Art 11, lett. p)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 350.000,00 per sinistro ed anno

Inondazioni, alluvioni Art 11, lett. q)	15% con il min. di € per 20.000,00 ciascun e fabbricato relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Allagamenti Art 11, lett. r)	15% con il min. di € per 20.000,00 ciascun e fabbricato relativo contenuto.	=====	40% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.

Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 11, lett. s)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 500.000,00 per sinistro ed anno
Crollo/collasso strutturale Art 11, lett. t)	10%	€ 10.000,00	=====	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno

Sovraccarico neve Art 11, lett. u)	10%	€ 10.000,00	=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro.
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 11, lett v)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro ed anno
Mancato freddo Art 11, lett w)	=====	=====	€ 2.500,00 per sinistro	€ 300.000,00 per sinistro e per anno

Evento sismico Art 11, lett. x)	Scoperto 20% minimo € 25.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto.		=====	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione (beni immobili e beni mobili) colpita da sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.
Spese di Demolizione e Sgombero Art 11, n. ii)	=====	=====	Nessuna	€ 750.000,00 per sinistro e per anno
Onorari Periti e Professionisti Art 11, n. iii)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Ricostruzione Archivi Art 11, n. iv)	=====	=====	Nessuna	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Spese mantenimento attività e servizi Art 11, n. v)	=====	=====	Nessuna	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Differenziale storico-artistico Art 11, n. vi)	=====	=====	Nessuna	€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno
Ricerca guasti Art 11, n. vii)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro ed anno
Guasti Macchine	10%	Min. € 2.500,00	===	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:

Spese mantenimento attività e servizi	=====	=====	1 giorno con il minimo di € 2.500	€ 200.000,00
---------------------------------------	-------	-------	-----------------------------------	--------------

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE II - Furto, rapina e rischi assimilabili

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia euro	Massimo indennizzo per sinistro ed anno euro
	in % sul danno	con il minimo di euro		
Beni mobili art. 16, lett a)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 300.000,00
Beni all'aperto	10%	€ 1.500,00	=====	€ 25.000,00

Denaro e valori custoditi in mezzi di custodia art. 16, lett. b1)	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00
Denaro e valori ovunque posti art. 16, lett. b2)	=====	=====	€ 500,00	€ 3.000,00
Denaro e valori trasportati art. 16, lett. b3)	=====	=====	€ 500,00	€ 10.000,00
Beni di Dipendenti/Utenti	=====	=====	€ 250,00	€ 3.000,00
Guasti da Ladri			Nessuna	€ 20.000,00
Furto con destrezza (eccetto porta-valori)	=====	=====	€ 1.000,00	€ 30.000,00
Furto di medicinali ed elettromedicali	=====	=====	€ 1.000,00	€ 150.000,00
Beni mobili su veicoli	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00

INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI

Partite assicurate	Capitali assicurati €
1) Beni immobili	694.576.991,12
2) Beni mobili	306.100.270,75
3) Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
4) Furto	300.000,00



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI
DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA POLIZZA INCENDIO ED
EVENTI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ALL
RISKS DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENTE E/O IN USO
ALL'ENTE**

LOTTO UNICO

CAPITOLATO D'ONERI

CIG



<i>Art. 1</i>	4
<i>Oggetto, caratteristiche e quantità dell'appalto</i>	4
<i>Art. 2</i>	4
<i>Durata e decorrenza del contratto</i>	4
<i>Art. 3</i>	4
<i>Garanzia definitiva e stipula</i>	4
<i>Art. 4</i>	6
<i>Esecuzione del contratto</i>	6
<i>5.1 - Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC</i>	6
<i>5.2 - Referente della società appaltatrice</i>	6
<i>Art. 6</i>	7
<i>Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza</i>	7
<i>Art. 7</i>	7
<i>Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro</i>	7
<i>Art. 8</i>	8
<i>Codice di comportamento dei dipendenti pubblici</i>	8
<i>Art. 9</i>	8
<i>Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione</i>	8
<i>Art. 11</i>	8
<i>Responsabilità civile e assicurazioni</i>	8
<i>Art. 12</i>	8
<i>Tutela contro azioni di terzi</i>	8
<i>Art. 13</i>	9
<i>Divieto di sospensione del servizio</i>	9
<i>Art. 14</i>	9
<i>Scioperi e cause di forza maggiore</i>	9
<i>Art. 19</i>	10
<i>Fatturazione e pagamenti</i>	10
<i>Art. 20</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Adeguamento ai prezzi Anac o OPRVE</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Art. 21</i>	11
<i>Revisione prezzi e rinegoziazione</i>	11
<i>Art. 22</i>	11
<i>Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	11
<i>Art. 24</i>	12
<i>Controlli e verifiche di conformità</i>	12

<i>Art. 25</i>	13
<i>Penali</i>	13
<i>Art. 26</i>	13
<i>Risoluzione del contratto</i>	13
<i>Art. 27</i>	15
<i>Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. 36/2023</i>	15
<i>Art. 28</i>	15
<i>Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.</i>	15
<i>Art. 29</i>	16
<i>Subappalto, cessione del contratto, vicende soggettive del contraente</i>	16
<i>Art. 30</i>	17
<i>Trattamento dei dati</i>	17
<i>Art. 32</i>	18
<i>Comunicazioni</i>	18
<i>Art. 33</i>	18
<i>Spese contrattuali, imposte e tasse</i>	18
<i>Art. 34</i>	18
<i>Foro competente</i>	18
<i>Art. 35</i>	18
<i>Modifiche del contratto, norme di rinvio e finali</i>	18

Art. 1**Oggetto, caratteristiche e quantità dell'appalto**

Il presente Capitolato d'oneri disciplina l'affidamento della polizza incendio ed eventi complementari per la copertura assicurativa all risks dei beni mobili ed immobili dell'Ente e/o in uso all'Ente, in conseguenza al lotto andato deserto della gara indetta con deliberazione n. 2129/2024;

L'affidamento è disposto in via d'urgenza, si sensi dell'art. 71 comma 3 del Codice Appalti, stante l'imminente scadenza della polizza attualmente in essere.

Le caratteristiche tecniche dell'appalto sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico. Le quantità e gli importi sono indicati nel Disciplinare di gara/Capitolato tecnico.

Art. 2**Durata e decorrenza del contratto**

L'appalto ha la durata di 36 mesi con decorrenza indicata nel contratto. La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Il rinnovo può essere disposto previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna della Stazione Appaltante;
- disponibilità delle risorse.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni o al ricorrere delle ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

In caso di ritardi nella conclusione della procedura di affidamento di un nuovo appalto, l'Appaltatore uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.

Art. 3**Garanzia definitiva e stipula**

Per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore costituisce una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è costituita con versamento presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria della Stazione Appaltante, tramite la piattaforma digitale pagoPA, al link <https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/spontaneo>, selezionando "Altre tipologie di pagamento, Ente; Azienda ULSS n.8 Berica, Tipologia di pagamento: Pagamenti di depositi cauzionali, Causale: Gara.....CIG, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria viene rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile (c.c.), nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria viene emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, deve essere unita alla procura del garante firmatario e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente. L'operatore economico o il fideiussore devono indicare il sito internet o la PEC del garante tramite i quali la Stazione Appaltante potrà verificare la veridicità e l'autenticità della fideiussione.

L'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante il documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva **entro il termine massimo di 15 giorni** dalla richiesta. La mancata costituzione della

garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento, l'escussione da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia definitiva viene progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;

- al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d), del D.Lgs. 36/2023.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta con idonei certificati.

In caso di partecipazione in forma associata, le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, si applicano nei termini di seguito indicati.

- a. La riduzione del 30%, riconosciuta in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.Lgs. 36/2023 solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. La riduzione del 50% nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese si ottiene in caso di partecipazione di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipula contratto avviene mediante scrittura privata e in modalità elettronica.

Art. 4

Esecuzione del contratto

L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, secondo quanto disposto dal presente Capitolato d'onori, dal Capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dal contratto e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

E' a carico dell'Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le attività a carico dell'Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione. La sospensione del contratto può essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dalla Stazione Appaltante, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

5.1 - Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC

Il responsabile unico del progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, assicurando la regolarità da parte del concessionario e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi al Capitolato tecnico. A tale fine, il DEC svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

5.2 - Referente della società appaltatrice

L'Appaltatore deve indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che è responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con la Stazione Appaltante.

Art. 5

Personale impiegato

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e specializzato, in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione del servizio, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

L'Appaltatore, inoltre, deve mettere a disposizione un Rappresentante Responsabile della struttura incaricato di gestire la commessa e un suo sostituto, presente nelle ore di servizio e rapidamente rintracciabile durante le altre ore della giornata, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto d'appalto. Il Rappresentante Responsabile rappresenta l'unico interlocutore riconosciuto dalla Stazione Appaltante e dai suoi operatori ed è l'unica persona con cui deve interfacciarsi il relativo referente della Stazione Appaltante per la gestione delle problematiche relative al servizio. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguiti nei confronti di tale Rappresentante Responsabile si intende eseguito all'Appaltatore.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi

Il personale deve essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio, possedere requisiti di igiene e sanità richiesti dalle norme vigenti, essere di provata capacità e moralità, parlare, leggere e scrivere correttamente in italiano, saper utilizzare, previa formazione a carico dell'Appaltatore ed in modo adeguato, strumenti informatici eventualmente necessari all'esecuzione del servizio, mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione della Stazione Appaltante dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, consegnare al personale della Stazione Appaltante qualsiasi oggetto trovato durante lo svolgimento del servizio, rispettare tutte le norme di sicurezza sul lavoro, adeguarsi tassativamente alle disposizioni della Stazione Appaltante in materia di sicurezza, evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività svolte dagli operatori della Stazione Appaltante, rifiutare qualsiasi compenso o regalia, non fumare in orario di servizio.

L'Appaltatore deve esibire, ad ogni richiesta della Stazione Appaltante, i contratti di assunzione, il Libro Unico del Lavoro (LUL), o il libro matricola, il libro paga ed il registro previsti dalle normative vigenti.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a fornire, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale (ad es. elenco del personale impiegato con relativi qualifiche/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, ecc.).

Art. 6

Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. 68/1999.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti Integrativi di Lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del contratto relativo al presente appalto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la loro scadenza e fino a loro rinnovo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Art. 7

Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa, nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue l'appalto, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà della Stazione Appaltante. In considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto non sussistono oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza e, pertanto, non è stato predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); E' onere del fornitore, qualora rilevasse, al contrario, la presenza di eventuali oneri, quantificarne l'importo.

Art. 8***Codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale addetto all'appalto gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabili nel sito dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", ai link https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/8157-DPR_62_16.4.2013.pdf, e <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/CdC.pdf>.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a dare la massima diffusione di detti codici a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio.

La violazione degli obblighi previsti nei codici di condotta sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 9***Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, l'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a pena di nullità del contratto.

Art. 10***Responsabilità civile e assicurazioni***

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno a persone, animali o cose che si verifichi in dipendenza dell'esecuzione del servizio, anche derivante da vizio dei beni forniti o dalla condotta, attiva od omissiva, del personale dipendente o collaboratore o socio dell'Appaltatore, o dal personale dipendente da altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che colpisca i lavoratori dell'Appaltatore e di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 11***Tutela contro azioni di terzi***

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultima per eventuali violazioni di diritti di marchio, di brevetto o d'autore. L'Appaltatore di obbliga a rifondere alla Stazione Appaltante le spese processuali, il risarcimento del danno ed ogni altra somma dovuta ad altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato, oltre agli ulteriori danni.

Art. 12***Divieto di sospensione del servizio***

Le prestazioni in appalto configurano servizio pubblico e di pubblica necessità. La sospensione dell'esecuzione del servizio può essere disposta esclusivamente dalla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2026.

E' fatto divieto all'Appaltatore di interrompere o sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, anche in caso di ritardo o sospensione dei pagamenti o di controversie stragiudiziali o giudiziali con la Stazione Appaltante.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile con la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., e può costituire reato, ex art. 331 c.p., con conseguente l'obbligo per la Stazione Appaltante di sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13***Scioperi e cause di forza maggiore***

Il diritto di sciopero del personale addetto all'appalto è regolato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati."

Il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita e alla salute, con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni. Il preavviso deve essere dato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore, che deve adottare un piano di emergenza per assicurare le prestazioni minime, mettendo a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo, concordando con il DEC eventuali comportamenti da seguire.

Tali misure devono essere adottate dall'Appaltatore anche in caso di eventi straordinari e imprevedibili che rendano temporaneamente impossibile l'esatto adempimento dell'obbligazione.

Art. 14***Protocollo di legalità***

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Regione del Veneto: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMwxD46oxH>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

Art. 15***Comunicazione tentativi di estorsione***

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro

soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Art. 16

Prevenzione interferenze illecite -Misure anticorruzione

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Art. 17

Ulteriori obblighi informativi

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri, del subappaltatore e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del Contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori/servizi o forniture, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla Stazione Appaltante.

Art. 18

Fatturazione e pagamenti

I pagamenti vengono effettuati sulla base dei prezzi offerti in gara. L'importo remunera ogni prestazione posta a carico dell'Appaltatore dal contratto, dai capitolati di gara e dall'offerta tecnica.

Le Parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica deve essere conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed emessa secondo le specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

La fattura elettronica deve essere intestata e indirizzata ad Azienda ULSS 8 Berica, Viale Rodolfini n. 37-36100 Vicenza, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, Codice Univoco Ufficio: UFI8LR.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative e deve riportare i seguenti dati:

- descrizione del servizio
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR
- Endpoint NSO: 52NJ07
- Nome Ufficio: Contabilità e Bilancio – sede di Vicenza, e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it.

L'invio della fattura in forma cartacea o l'omessa indicazione dei codici CUP (ove previsto) e CIG comportano l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

Le fatture sono emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che remunerano ogni prestazione ed onere posto a carico dell'Appaltatore dal contratto, dal presente Capitolato, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, oltre che qualsiasi onere aggiuntivo che si renda necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

L'IVA resta a carico della Stazione Appaltante ed è applicata nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture ha luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del DEC, che avviene entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura.

Gli interessi moratori sono corrisposti nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 231/2002.

I pagamenti sono effettuati sul conto corrente bancario o postale dedicato intestato all'Appaltatore, di cui questi deve fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, le fatture devono essere emesse dalla mandataria: Il pagamento delle fatture viene eseguito unicamente nei confronti della mandataria, che provvede al pagamento delle mandanti.

Su richiesta della mandataria, le fatture possono essere emesse da ciascun membro dell'RTI, per la quota di prestazione da questi eseguita e, in tal caso, il pagamento viene eseguito direttamente alle imprese dell'RTI. In ogni caso, la Stazione Appaltante non è responsabile in ordine alle obbligazioni interne all'RTI derivanti dal contratto d'appalto.

Le disposizioni previste per la fatturazione e il pagamento dell'RTI si applicano anche in caso di consorzi, GEIE e contratti di rete.

Il pagamento delle fatture è effettuato a condizione che il servizio sia stato regolarmente eseguito.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Stazione Appaltante può sospendere, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o alla definizione della pendenza, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 19

Revisione prezzi e rinegoziazione

Si rinvia all'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

Art. 20

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al presente appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

I soggetti di cui al comma 1 devono utilizzare, per il presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore ed il subappaltatore comunicano all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove previsto).

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 21

Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento da questi utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e indicati nel presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/02/1991.

Art. 22

Controlli e verifiche di conformità'

Per tutta la durata dell'appalto il DEC, anche tramite un suo delegato, verifica la conformità delle prestazioni rese a quanto contrattualmente previsto.

Entro 15 giorni dalla data della verifica, il DEC trasmette al RUP un verbale che relaziona sull'andamento dell'esecuzione del servizio e sul rispetto degli obblighi contrattuali e che comprende le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari al miglioramento delle prestazioni

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sul rispetto degli obblighi

contrattuali in ogni momento, anche su segnalazione degli utenti.

Art. 23

Penali

Sono applicate penali pari allo 0,5 per mille dell'importo del premio di polizza:

- per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nel contratto, per ogni giorno di ritardo;
- per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno di ritardo;
- per esecuzione non conforme alle modalità indicate nel Capitolato tecnico, nel contratto e nell'offerta presentata, per ogni giorno di non conformità;
- per ogni giorno di impiego di operatori privi dei requisiti o titoli previsti dal Capitolato Tecnico e dall'offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale;

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva).

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali sono contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R.. L'Appaltatore deve rappresentare alla Stazione Appaltante, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Stazione Appaltante, le penali possono essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore deve effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avviene, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla garanzia definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore deve provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale, il contratto può essere risolto per grave inadempimento, con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 126, comma 1, del D. Lgs 36/2023.

Art. 24

Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante può assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione. Entro tale termine l'Appaltatore deve adempiere o rappresentare alla Stazione Appaltante, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni,

supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto.

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, quando l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1.

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara;
- reiterati ritardi delle prestazioni rispetto ai termini previsti dal contratto;
- mancata applicazione della clausola sociale;
- interruzione o sospensione del servizio non disposta dalla Stazione Appaltante;
- somma delle le penali applicate che superi il 10% del valore del contratto;
- mancata stipula o rinnovo delle assicurazioni RTC RCO di cui al presente Capitolato;

La Stazione Appaltante risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al presente Capitolato;
- mancata comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- misura cautelare o rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. disposti nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa;
- sospensione dell'attività commerciale, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata, salva l'autorizzazione alla prosecuzione l'attività emessa dall'Autorità Giudiziaria;
- cessione del contratto non approvata o subappalto non autorizzato;

La Stazione Appaltante risolve il contratto, ai sensi dall'art. 122, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, nel caso:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti

dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

La Stazione Appaltante risolve il contratto negli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste e salvo il risarcimento del danno ulteriore. ex art. 1382 c.c.. Sono esclusi in capo alla Stazione Appaltante obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Appaltatore, cui vengono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le maggiori somme necessarie all'esecuzione o al completamento del servizio sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, maturati ad altro titolo.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 25

Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 123 D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 26

Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21-sexies della L. 241/1990 e all' art. 1373 c.c., la Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno 30, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A/R:

- nel caso in cui la centrale di committenza regionale/soggetto aggregatore CRAV abbia aggiudicato un appalto avente il medesimo oggetto del servizio;
- in caso di normativa sopravvenuta contrastante con l'esecuzione dell'appalto;
- per motivi di interesse pubblico;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti la Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite. E' escluso il pagamento all'Appaltatore di penali e di ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 27***Subappalto, cessione del contratto, vicende soggettive del contraente***

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 119 D.Lgs. 36/2023. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio/la fornitura senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, salvo che ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, debitamente indicate in sede di offerta.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, l'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto, unitamente ai documenti di cui all'art. 119, co. 5, del D.Lgs 36/2023.

Prima dell'inizio della prestazione, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, ai sensi dell'art. 120, co. 2-bis, e dell'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture le clausole previste nel Protocollo di Legalità.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'Appaltatore, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

I pagamenti relativi alle forniture prestate dal subappaltatore e dai titolari di sub-contratti vengono eseguiti dall'Appaltatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti sono eseguiti direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del D.Lgs. 36/2023 in tema di subappalto.

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui all'aggiudicatario succeda un altro operatore per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, quali cessioni, fusioni e incorporazioni, che comportino successione nei rapporti pendenti, l'Appaltatore ne dà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, che approva la cessione del contratto, qualora il cessionario soddisfi gli iniziali criteri di selezione.

Art. 28**Trattamento dei dati**

I dati riguardanti l'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" rilascia all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs. 36/2023, dalla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), dalle banche dati di altri Enti Pubblici e dalle banche dati utilizzate dall'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Asseberg, Tel 0444 753465, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è LTA S.r.l., E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati, altresì, al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", l'ANAC, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della concessione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 della L. 241/1990 e art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.aulss8.veneto.it.

I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di emanazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Art. 29**Responsabile del trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di dati personali, consultabile sul sito ULSS https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2025/08/REGOLAMENTO_aziendale_privacy.pdf, l'Appaltatore potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del contratto. Il modello di accordo di nomina è consultabile sul sito ULSS <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2025/09/Accordo-per-la-nomina-Responsabile-ART-28-GDPR.pdf>.

Art. 30**Comunicazioni**

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto sono effettuate mediante PEC (posta elettronica certificata). L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, indica la sede legale, la PEC ed il telefax ai quali vengono dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Art. 31**Spese contrattuali, imposte e tasse**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte istante. Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

Art. 32**Foro competente**

Per tutte le controversie eventualmente insorte tra le parti, in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 33**Modifiche del contratto, norme di rinvio e finali**

Durante il periodo di efficacia, il contratto può essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e le norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

SINISTRI POLIZZA FURTO PERIODO 2020/2024
(dal 01/01/2025 nessuna polizza)

id sinistro	data sinistro	stato sinistro	descrizione evento	riserva indennizzo	pagato indennizzo
20200604400034	14/01/2020	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20200604400057	21/01/2020	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20200604401456	03/06/2020	chiuso	FURTO	€ -	€ 950,00
20200604403029	20/07/2020	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20200604404543	16/09/2020	chiuso	ATTI VANDALICI	€ -	€ 2.394,00
20200604404151	15/10/2020	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20210604402227	16/02/2021	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	€ -
20210604402795	28/02/2021	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20210604403296	08/04/2021	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	€ -
20210604403445	17/04/2021	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20210604403503	03/05/2021	chiuso	FURTO	€ -	€ 290,00
20220604400297	30/11/2021	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
20220604403625	14/04/2022	chiuso	FURTO	€ -	€ 3.100,00
20220604405404	22/07/2022	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	€ -
20220604405635	01/08/2022	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	€ -
20230604400615	16/01/2023	chiuso s/s	ATTI VANDALICI	€ -	
600061507	29/06/2023	chiuso	ATTI VANDALICI		€ 250,00
600088270	05/09/2023	chiuso s/s	FURTO	€ -	
600109036	20/11/2023	chiuso	FURTO+ATTI VANDALICI	€ -	€ 700,00
600109927	24/11/2023	chiuso s/s	FURTO+ATTI VANDALICI	€ -	€ -
600116026	06/12/2023	chiuso s/s	FURTO	€ -	€ -
600128237	22/01/2024	chiuso	FURTO	€ -	€ 8.000,00

SINISTRI POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI 2020/2026 (al 30/04/2026)

Identificativo Sinistro	Data Avvenimento Sinistro	Descrizione Evento	Stato Sinistro	Riserva Indennizzi	Pagati Indennizzi
10/2020/00000153	04/02/2020	Danni da evento atmosferico	chiuso	- €	2.497,00 €
10/2020/00000353	30/03/2020	Mancato freddo/vaccini	chiuso	- €	6.224,00 €
10/2020/00000567	12/05/2020	Danni da evento atmosferico	chiuso	- €	637,00 €
10/2020/00002447	29/08/2020	Danni da evento atmosferico	chiuso	- €	169.420,00 €
10/2021/00000024	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	1.660,00 €
10/2021/00000025	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	1.725,00 €
10/2021/00000026	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	189,00 €
10/2021/00000028	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	3.926,00 €
10/2021/00000029	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	767,00 €
10/2021/00000030	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	1.820,00 €
10/2021/00000032	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	4.435,00 €
10/2021/00000033	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	206,00 €
10/2021/00000045	28/12/2020	Danno a veicolo - caduta rami per sovraccarico neve	chiuso	- €	659,00 €
10/2021/00000778	03/07/2021	Mancato freddo/vaccini	chiuso	- €	3.780,00 €
10/2021/00000929	27/07/2021	Danno a veicolo - caduta albero per evento atmosferico	chiuso	- €	8.266,09 €
10/2021/00000961	27/07/2021	Danno a veicolo - caduta albero per evento atmosferico	chiuso	- €	9.732,90 €
10/2021/00000977	25/05/2021	Danno a motoveicolo - evento atmosferico	chiuso	- €	390,00 €
10/2021/00000979	27/07/2021	Danni da evento atmosferico	chiuso	- €	4.283,00 €
10/2021/00001411	26/07/2021	Acqua condotta	chiuso s/s	- €	- €
2022/1536	15/07/2022	Danno a veicolo	chiuso s/s	- €	- €
2022/2323	16/07/2022	Mancato freddo/farmaci	chiuso	- €	45.000,00 €
2023/78488	19/06/2023	Mancato freddo/vaccini	chiuso	- €	7.694,58 €
2023/78489	12/07/2023	Danni a veicoli aziendali da evento grandine	chiuso	- €	14.089,35 €
24.407	01/02/2024	Mancato freddo/vaccini	chiuso	- €	23.947,00 €
24.203.719	30/07/2024	Danno a veicolo	chiuso s/s	- €	- €
24.330.681	10/12/2024	Incendio	aperto	915.365,02 €	

IMMOBILI DISTRETTO OVEST

Comune di ubicazione	Destinazione d'uso	Indirizzo	Proprietà	Volume stimato (mc.)	Valore/mc.	Valore complessivo (€)	Note
Arzignano	Ospedale	Via del Parco, 1	si	74.000,00	520	38.480.000,00	
Lonigo	Ospedale	Via Sisana, 1	si	75.600,00	520	39.312.000,00	
Montecchio M.	Ospedale	Via Ca' Rotte, 9	si	70.200,00	520	36.504.000,00	
Valdagno	Centro Polifunzionale Socio-Sanitario	Via G. Galilei, 3	si	79.500,00	520	41.340.000,00	
Valdagno	Nuovo Ospedale	Via G. Galilei, 1	si	114.500,00	520	59.540.000,00	
Sub tot A							215.176.000,00
Arzignano	Dip. Prevenzione, D.S.S.B., Poliambulatorio, Serv. Sociali	Via Kennedy, 2	si	9.200,00	360	3.312.000,00	
Arzignano	Sede Amministrativa U.L.S.S.	Via Trento, 4	si	5.500,00	360	1.980.000,00	
Arzignano	Comunità Alloggio e C.E.O.D. Psichiatrico (Centro Arcobaleno)	Via Duca d'Aosta, 34	si	2.450,00	360	882.000,00	
Arzignano	Pt e P1: Uffici farmacia Ospedaliera	Viale dell'Industria, 107 - Pr	no	1.423,00	360	512.280,00	
Arzignano	Magazzino Economale	Via Caboto, 19 -	no	4.432,00	360	1.595.520,00	
Arzignano		Proprietà Tadiello					
Arzignano	Progetto "Domus" per pazienti psichiatrici	Via Meneghini S.Rocco	no	386	360	138.960,00	
Arzignano	Focolare abitativo per pazienti psichiatrici	Via Fiume, 52	no	270	360	97.200,00	
Arzignano	Appartamento per pazienti psichiatrici - Centro Arcobaleno	Via Kennedy, 13	no	141	360	50.760,00	
Arzignano	Ambulatorio Veterinario e Canile Sanitario	Via Busa, 7	no	200	360	72.000,00	

Arzignano		Via Caboto, 19 -					
Arzignano	Magazzino Farmaceutico	Prop. Albiero	no	4.432,00	360	1.595.520,00	
Arzignano	USCA e ADI e cure pagliative	Viale dell'Industria, 107 - Prop. Albiero	no	1.423,00	360	512.280,00	
Arzignano	Servizio Continuità Assistenziale	Via Monte Pasubio, 1	no	230,46	360	82.965,96	
Arzignano	Sede D.S.S.	Via dei Mille, 2/B	no	2.330,89	360	839.120,40	
Arzignano	Progetto "Domus" per pazienti psichiatrici (miniappartamento + garage)	Via Diaz, 47a	no	152	360	54.720,00	
Arzignano	Attività di corsi di accompagnamento alla nascita	Via Bonazzi, 26	no	72	360	25.920,00	
Arzignano	Progetto Alzheimer	Via Cazzavillan, 14	no	105	360	37.800,00	
Chiampo	Polo delle Disabilità	Via F. Baracca, 1	no	1.616,19	360	581.828,40	
Cornedo Vicentino	D.S.S.B. - Medicina di Gruppo Medici di Base - Comune Cornedo x Ass. Anziani	Piazza Aldo Moro	si	3.500,00	360	1.260.000,00	
Montebello Vicentino	Ex DSSB - 1° Piano - Comodato d'uso al Comune di Montebello	Piazzale Cenzi, 3	si	1.055,00	360	379.800,00	
	Piano Terra Concessione a MMG						
Montecchio M.	Ser.T.	Via Pieve, 3	si	1.600,00	360	576.000,00	
	D.S.S.B. - Poliambulatorio	Via Giuriolo	si	3.300,00	360	1.188.000,00	
	Focolare abitativo - CEOD psichiatrico Arcobaleno	Via Monte Pietà	no	160	360	57.600,00	
	Progetto Self-Help - Dip. Salute Mentale (stanza n. 14)	Via S. Pio X Scuola Pascoli	no	110	360	39.600,00	
Montecchio Maggiore	Punto prelievi e vaccinazioni	Largo Boschetti, 37	no	864	360	311.040,00	Concessione in uso
Recoaro Terme	D.S.S.B. (ex Sede) - In Comodato d'uso a Cooperativa Sociale	P.le Btg. Monte Berico, 11	si	2.885,00	360	1.038.600,00	

	D.S.S.B. (Nuova Sede)	Via Capitello, 13	si	800	360	288.000,00	
Trissino	D.S.S.B. - Settore Farmaceutico	Via N. Sauro, 9	si	2.000,00	360	720.000,00	
Valdagno	C.E.O.D. e Comunità Alloggio - Servizio Sociale - "AURORA" Maglio di Sopra	Via L. Marzotto, 7	no	2.530,00	360	910.800,00	
Valdagno	C.E.O.D. - Servizio Sociale - "AZZURRA" Maglio di Sopra	Via Ferrighi	no	8.000,00	360	2.880.000,00	
Valdagno	Appartamenti Protetti - Centro Salute Mentale	Via Molini d'Agno, 22 e 24	no	335	360	120.600,00	
Brendola	Edificio acquisito	Via Palladio, 63	si	942	360	339.120,00	
Castelgomberto	Porzione immobile destinato ad incontri di gruppo di persone con problemi di gioco d'azzardo e loro familiari.	Porzione di Villa Trissino Barbaran" a Castelgomberto	no	140	360	50.400,00	Concessione in uso

Sub tote B

TOTALE (A+B) al 31/12/2025

22.530.434,76

237.706.434,76

IMMOBILI DISTRETTO EST

SEDE	INDIRIZZO	MQ.	PREZZO/MQ IN Euro	VALORE SERVIZIO TECNICO (EURO)	ETA'	PROP	COMUNE/ PRIVATO	NOTE (mod. uso)
<u>IMMOBILI OSPEDALE VICENZA</u>								Subtotali
VECCHIO COMPLESSO OSPEDALIERO	VICENZA - VIA RODOLFI	22322	1.549,37	34.585.037,14	>33	SI		
LOTTO 1	VICENZA - VIA RODOLFI	16024	2.065,83	33.102.859,92	>33	SI		
LOTTO 2 - CUCINA E LAVANDERIA	VICENZA - VIA RODOLFI	4154	2.065,83	8.581.457,82	>33	SI		
LOTTO 3	VICENZA - VIA RODOLFI	24150	2.065,83	49.889.794,50	33	SI		
LOTTO 4	VICENZA - VIA RODOLFI	20425	2.427,35	49.578.623,75	20	SI		
LOTTO 5	VICENZA - VIA RODOLFI	27100	2.582,28	69.979.788,00	11	SI		
RISONANZA MAGNETICA	VICENZA - VIA RODOLFI	1937	2.427,35	4.701.776,95	14	SI		
EDIFICIO NEFROLOGIA E GERIATRIA	VICENZA - VIA RODOLFI	6916	2.582,28	17.859.048,48	>33	SI		
SCUOLA INFERMIERI	VICENZA - VIA SAN BORTOLO	4314	1.807,60	7.797.986,40	>33	SI		
ANATOMIA, CAPPELLA E C. MORTUARIE	VICENZA - VIA RODOLFI	2785	1.549,37	4.314.995,45	>33	SI		
SERVIZI TECNICI	VICENZA - VIA RODOLFI	3146	2.065,83	6.499.101,18	>33	SI		
PALAZZINA UFFICI - 970006	VICENZA - VIA RODOLFI	5921	2.065,83	12.231.779,43	31	SI		
EX EMATOLOGIA	VICENZA - VIA SAN BORTOLO	1521	1.549,37	2.356.591,77	>33	SI		
EDIFICIO IMPIANTI Ed. 34	VICENZA - VIA SAN BORTOLO	1108	2.065,83	2.288.939,64		SI		
AREA EX DE GIOVANNI	VICENZA - VIA SAN BORTOLO	2334	2.324,06	5.424.356,04	>33	SI		Sussistenza Interesse culturale
FABBRICATI OSPEDALE DI VICENZA - Sub tot A								309.192.136,47
<u>IMMOBILI COMPLESSO DI SAN FELICE</u>								Sussistenza Interesse culturale
1 - FABBRICATO PRINCIPALE UFFICI	VICENZA - C.SO S. FELICE	1888	1.704,31	3.217.737,28	>33	SI		
2 - FABBRICATO EX DONNE 1°	VICENZA - C.SO S. FELICE	1480	2.272,41	3.363.166,80	>33	SI		
3 - AUTORIMESSE E TETTOIA	VICENZA - C.SO S. FELICE	299	454,48	135.889,52	>33	SI		
4 - FABBRICATO EX DONNE 2°	VICENZA - C.SO S. FELICE	947	1.136,21	1.075.990,87	>33	SI		
5 - FABBRICATO EX DONNE 3° -	VICENZA - C.SO S. FELICE	1422	1.136,21	1.615.690,62	>33	SI		
7 - OFFICINE - FALEGNAMERIA	VICENZA - C.SO S. FELICE	618	1.136,21	702.177,78	>33	SI		
9 - FABBRICATO EX UOMINI 3° - AL SALVI	VICENZA - C.SO S. FELICE	1536	1.136,21	1.745.218,56	>33	SI		

10 - LAVAND. - C.T. - CABINA EL. - MENSA	VICENZA - C.SO S. FELICE	955	1.136,21	1.085.080,55	>33	SI		
11 - EX ALL. SUORE, CUCINA E LOC. RICR.	VICENZA - C.SO S. FELICE	1830	2.272,41	4.158.510,30	>33	SI		
13 - PALAZZINA ROSA	VICENZA - C.SO S. FELICE	844	1.704,31	1.438.437,64	>33	SI		
FABBRICATI COMPLESSO DI SAN FELICE - Sub tot B								18.537.899,92
<u>IMMOBILI EX OSPEDALE DI SANDRIGO</u>								
FABBRICATO PRINCIPALE	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	11059	1.420,26	15.706.655,34	>33	SI		
FABBRICATO LAVANDERIA E C.T.	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	726	852,15	618.660,90	>33	SI		
FABBRICATO MENSA	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	315	568,1	178.951,50	>33	SI		
ALTRI IMMOBILI ED AUTORIMESSE	SANDRIGO - PIAZZA ZANELLA	300	568,1	170.430,00	>33	SI		
FABBRICATI EX OSPEDALE DI SANDRIGO - Sub tot C								16.674.697,74
<u>IMMOBILI OSPEDALE DI NOVENTA</u>								
A - EX SERV. TOSSICODIPENDENZE (1)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	230	1.136,21	261.328,30	31	SI		
B - SERVIZI SOCIALI (3)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	1560	1.136,21	1.772.487,60	29	SI		
C - SERV. IG. PUBBLICA EX UFFICI (4)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	500	1.136,21	568.105,00	29	SI		
D - SERV. VETERINARIO (5)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	400	1.136,21	454.484,00	26	SI		
F - ARCHIVI-RIMESSE-LABORATORIO (7)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	890	1.136,21	1.011.226,90	>33	SI		
I - CENTRALE ELETTRICA (11)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	85	1.420,26	120.722,10	25	SI		
L - GUARDAROBA-OFFICINA RIMESSE (12)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	634	1.136,21	720.357,14	32	SI		
M - MAGAZZINO E DEPOSITO (13)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	88	1.136,21	99.986,48	>33	SI		
N - UFFICI AMMINISTRATIVI (15)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	280	1.420,26	397.672,80	32	SI		
O - PORTINERIA E PIASTRA SERVIZI (9)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	2430	1.420,26	3.451.231,80	32	SI		
P - PRONTO SOCCORSO E RADIOLOGIA (9)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	740	1.420,26	1.050.992,40	16	SI		
R - DEG. E SALE OP. CHIR.-OSTET.-GIN. (9)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	2326	1.420,26	3.303.524,76	>33	SI		
S - MED.-NEUROL.-CARDIOL.-AMB. FISIOT. (9)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	5400	1.420,26	7.669.404,00	>33	SI		
T - CUCINE-MAGAZZINI-C. TERMICA (10-14)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	2000	1.420,26	2.840.520,00	32	SI		
U - "CASA BIANCA" - COMUNITA' (20)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	1165	1.136,21	1.323.684,65	31	SI		

V - LABORATORIO PER "CASA BIANCA" (21)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	56	1.136,21	63.627,76	>33	SI		
Z - SERVIZI MORTUARI (16)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	465	1.420,26	660.420,90	25	SI		
B1 - RIABILIT. DISABILI "FOND STEFANI" (2)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	900	1.136,21	1.022.589,00	22	SI		
V1 - LABORATORIO "CASA BIANCA" (19)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	500	1.136,21	568.105,00	22	SI		
EX ABIT. Ex SUORE (17)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	450	1.136,21	511.294,50	>33	SI		Sussistenza Interesse culturale
GARAGE ANNESSO EX ABIT. SUORE (17)	NOVENTA - VIA C. DI SOPRA, 3	36	568,1	20.451,60	>33	SI		
FABBRICATI OSPEDALE DI NOVENTA - Sub tot D								27.892.216,69
IMMOBILI EXTRAOSPEDALIERI								
IMMOBILE DI VIA IV NOVEMBRE	VI - VIA IV NOVEMBRE 46	3056	1.046,03	3.196.667,68	>33	SI		Sussistenza Interesse culturale
POLIAMBULATORIO 1	VI - CONTRA' M. S. LUCIA 34	3318	1.136,21	3.769.944,78	>33	SI		
IMMOBILE DI C.TRA' C. DOMINI	VI - CONTRA' M. C. DOMINI 13	1893	1.136,21	2.150.845,53	>33	SI		Sussistenza Interesse culturale
C.T.R. "IL ROSETO"	VI - VIALE TRENTO 106	211	1.136,21	239.740,31	>33	NO	COMUNE	COMODATO
FOCOLARE "LA VILLETTA"	VI - VIA VOLPATO 14	450	1.420,26	639.117,00	>33	SI		
APPARTAMENTI "1001" "1002" "1003"	VI - VIA DEI MILLE 71 - 85 - 87	240	1.136,21	272.690,40	>33	NO	COMUNE	LOCAZIONE
SERVIZIO VETERINARIO	VI - VIALE CAMISANO 67	620	1.931,55	1.197.561,00	11	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
DIST. VICENZA 1 - Palazzo San Giovanni	VI - VIA SS. APOSTOLI 21	2614	2.840,51	7.425.093,14	>33	NO	COMUNE	COMODATO
CENTRALE OPERATIVA ADI VICENZA	VI - ST. MAROSTICANA 87	674	1.136,21	765.805,54	>33	NO	COMUNE	COMODATO
SERV. IGIENE SANITA' PUBBLICA - VACCINAZIONI PEDIATRICHE	VI - VIA ALBINONI 7	425	1.136,21	482.889,25	26	NO	COMUNE	COMODATO
HOSPICE	VI- CONTRA' SAN PIETRO, 71F	540,22	1.136,21	613.803,37		NO		ACQUISITO IN USO
DIST. EST SEDE DI CAMISANO	CAMISANO VIC. - V. NEGRIN 90	864	1.136,21	981.685,44	18	NO	COMUNE	COMODATO
DIST. EST SEDE DI COSTABISSARA	COSTABISSARA - VIA ROMA 1/D	1091	1.136,21	1.239.605,11	2	SI		
DIST. EST SEDE DI CREAZZO	CREAZZO - VIALE ITALIA 6 - OLMO	1730	1.136,21	1.965.643,30	32	NO	COMUNE	COMODATO
IMMOBILE BARBANO PRONTO SOCCORSO	GRISIGNANO DI Z. - V. VITT.VENETO	48	1.136,21	54.538,08	>33	NO	COMUNE	COMODATO
DIST. EST SEDE DI MONTEGALDA	MONTEGALDA - PIAZZA MARCONI	170	1.136,21	193.155,70	8	NO	COMUNE	COMODATO
DIST. EST SEDE DI LONGARE	LONGARE - VIA MARCONI 24	566	1.136,21	643.094,86	26	NO	COMUNE	COMODATO
DIST. EST SEDE DI NOVENTA	NOVENTA VIC. - VIA C. DI SOPRA, 3	500	1.022,58	511.290,00	25	NO		

IMMOBILE DI C.TRA' S. DOMENICO	VI - CONTRA' M. S. DOMENICO 4	1590	1.136,21	1.806.573,90	>33	NO	COMUNE	COMODATO
IMMOBILI COMPLESSO LAGHETTO	VI - STRADA MAROSTICANA 233	13777	568,1	7.826.713,70	>33	SI		
MAGAZZINI LAGHETTO	VI - STRADA MAROSTICANA 233	1080	738,53	797.612,40	>33	SI		
COOP. NUOVO PONTE	VI - STRADA MAROSTICANA 233	780	1.704,31	1.329.361,80	>33	SI		
COMUNITA' SAN GAETANO LAGHETTO	VI - STRADA MAROSTICANA 233	800	1.704,31	1.363.448,00	>33	SI		
ARCHIVIO E MAGAZZINO DI POVOLARO SUB 9-10	DUEVILLE - VIA CAVOUR 26	2473	1.136,21	2.809.847,33	28	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
ARCHIVIO E MAGAZZINO DI POVOLARO SUB 12	DUEVILLE - VIA CAVOUR 24	892	1.136,21	1.013.499,32	28	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
ARCHIVIO E MAGAZZINO DI POVOLARO SUB 14	DUEVILLE - VIA CAVOUR 26	3038	1.136,21	3.451.805,98	31	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
C. DIURNO PER DISABILI "AQUILONE"	VI - VIA PASI 25	1500	1.136,21	1.704.315,00	>33	SI		
PALAZZINA UFFICI VIA PASI	VI - VIA PASI 25	720	1.704,31	1.227.103,20	>33	SI		
CASSETTA ASSOCIAZIONE	VI - VIA PASI 25	75	1.704,31	127.823,25	>33	SI		
GET BOLZANO VICENTINO	BOLZANO VIC.NO - P.LE OPPI	214	1.136,21	243.148,94	26	NO	COMUNE	
PALAZZINA SANITARIA CANILE	VI - VIA MANTOVANI	91	1.136,21	103.395,11	13	SI		
IMMOBILE SEMINARIO	VI - VIA CAPPELLARI	16413,17	932,18	15.300.028,81		SI		
CASA CIRCONDARIALE	VI - VIA DALLA SCOLA	279	1.136,21	317.002,59		NO		
IMMOBILE CASA SPERANZA	VI - VIA STERNI 81 (GIA' STRADA NICOLOSI)	530	1.136,21	602.191,30		NO	COM e PROV	COMODATO
IMMOBILE VIA POSTUMIA	VI -VIA POSTUMIA 137	36,75		89.000,00		NO	PRIVATO	LOCAZIONE
IMMOBILE PALAZZO BAGGIO	VI - CONTRA' S.FRANCESCO	439,71		8.480.000,00		NO	PRIVATO	COMODATO
IMMOBILE ISOLA	ISOLA VICENTINA - VIA MONTE GRAPPA 3	237	1.136,21	269.281,77		NO	COMUNE	COMODATO
ARCHIVIO CARTACEO DI VICENZA VIA CATTANEO	VI - VIA CATTANEO 8	771,23	3.228,00	2.489.530,44	>33	NO	PRIVATO	LOCAZIONE
IMMOBILE VIA VALLE	VI- VIA AULO GELLIO VALLE, N. 7	123	1.200,00	147.600,00		SI		
IMMOBILE VIA BEATO A BOLZANO VICENTINO	VIA BEATO ANGELICO, N. 1 - PT - P1	117	1.250,00	146.250,00		SI		
IMMOBILE VIA BEATO A BOLZANO VICENTINO	VIA BEATO ANGELICO, N. 1 - PT- P2	125	1.250,00	156.250,00		SI		IMMOBILE LOCATO
IMMOBILE A CALDOGNO	VIA MALPENSA, n. 12	180	1.700,00	306.000,00		SI		IMMOBILE LOCATO
IMMOBILE A BOLOGNA	Via Corticella n. 261/4	54,3	2.250,00	40.725,00		SI (1/3 proprietà)		

IMMOBILE A BOLOGNA	Via Giuseppe Giusti, n. 5	94	2.250,00	52.875,00		SI (1/3 nuda proprietà)		
MONTE BERICO	VI - VIALE CIALDINI 2	2519	1985	5.000.215,00		NO	PRIVATO	LOCAZIONE
SERV. CONTINUITA' ASSISTENZIALE	VI- VIA MENTANA, 11 P	378	1.420,26	536.858,28		NO	COMUNE	COMODATO
VIA TORINO	VI - VIA TORINO, 17/19	154	1.136,21	174.976,34		NO	COMUNE	COMODATO
VIA BIXIO	VI-VIA BIXIO, N. 2	38	1.136,21	43.175,98		NO	COMUNE	COMODATO
VIA FINCATO - PRESIDIO ASSISTENZA PRIMARIA	VI - VIA FINCATO, N. 4	241	1.136,21	273.826,61	31	NO	COMUNE	COMODATO

FABBRICATI EXTRAOSPEDALIERI - Sub tot E

84.573.605,54

FABBRICATI DSS Est TOT (A+B+C+D+E) al 31/12/2025

€ 456.870.556,36

Fabbricati DSS Ovest

€ 237.706.434,76

Totale Ovest ed Est al 31/12/2025

€ 694.576.991,12

Valore lordo cespiti e rimanenze al 31/12/2025	
Attrezzature	185.005.255,58 €
Mobili e arredi	46.606.904,64 €
Macchine d'ufficio	16.504.013,21 €
Automezzi	5.918.646,53 €
Oggetti d'arte	576.295,54 €
Migliorie fabbricati di terzi	9.018.641,86 €
Altri beni	13.821.467,18 €
Rimanenze materie prime, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo vario sanitario e non	28.649.046,21 €
TOTALE	306.100.270,75 €